

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1483} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORSI, BIANCHI di LAVAGNA, REBULLA, FALCIER,
CARRUS, RAVASIO, ROSSATTINI, ASTORI, D'AIMMO,
BROCCA, SARETTA**

Presentata il 22 marzo 1984

Concessione di un anticipo sull'indennità di buonuscita al personale militare delle Forze armate ed agli appartenenti alle Forze di polizia per la costruzione, l'acquisto o la ristrutturazione di una casa in proprietà

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le attuali normative per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare delle Forze armate e per gli appartenenti alle Forze di polizia prevedono interventi limitati e lunghi tempi di realizzazione, assicurando una risposta del tutto inadeguata alle reali esigenze, con grave disagio del personale interessato.

Il problema è aggravato dal fatto che l'elevato grado di mobilità — connesso alla specialità delle funzioni ed alle correlate esigenze di carattere organizzatorio — rende praticamente impossibile a tale personale di poter accedere alla casa in proprietà. Infatti, a differenza di altre cate-

gorie che hanno stabilità di sede di lavoro, rimane loro assai più difficile l'accesso alle provvidenze offerte dalla vigente normativa di edilizia economica e popolare.

D'altra parte si potrebbe, però, rilevare che dette esigenze di mobilità troverebbero più adeguata rispondenza nel potenziamento delle costruzioni di alloggi di servizio che non nella destinazione di fondi finalizzati all'acquisto o alla costruzione della prima casa (acquisto o costruzione che, lungi dall'accrescere la mobilità del personale, potrebbe favorire la stabilizzazione in una determinata area metropolitana).

E tuttavia non è chi non veda come appaia profondamente ingiusto che intere

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

categorie di pubblici dipendenti debbano trovare, rispetto ad altre, più rilevanti e sostanziali difficoltà per soddisfare la diffusa, umana aspirazione ad avere una casa in proprietà.

Per ovviare, anche se parzialmente, a tali difficoltà e dare una risposta concreta al problema, si affida al vostro esame, onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge con la quale non si chiede di appesantire il bilancio dello Stato con nuovi oneri, ma solo di consentire, ragionevolmente, l'anticipazione con una precisa finalità di una quota dell'indennità di buonuscita a chi ne ha più bisogno tra le varie categorie dei dipendenti dello Stato.

E ciò, tra l'altro, in stretta analogia con quanto già dispone la legge 29 maggio 1982, n. 297, per i prestatori di lavoro subordinato con rapporto di carattere privatistico.

In sintesi la proposta prevede per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti alle Forze di polizia (Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia, Corpo forestale dello Stato) l'anticipazione di una somma pari al 70 per cento dell'indennità di buonuscita per l'acquisto o la costruzione della prima casa nonché per la ristrutturazione dell'eventuale abitazione in proprietà.

Le condizioni poste per fruire di tale finanziamento anticipato sono:

aver compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio;

non essere proprietario di altre abitazioni salvo, ovviamente, che l'intervento venga richiesto per effettuare lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione nell'immobile di proprietà del richie-

dente, del coniuge non separato o dei figli;

presentare idonea documentazione comprovante l'effettiva utilizzazione dei fondi per lo scopo richiesto.

Nella precedente legislatura, in un testo sostanzialmente simile, una proposta analoga (atto Senato n. 475) aveva già ottenuto, in sede referente, i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali (I), bilancio e programmazione (V), finanze e tesoro (VI) e solo lo scioglimento anticipato delle Camere ne aveva interrotto l'iter.

L'articolazione della proposta è molto semplice.

L'articolo 1 definisce i soggetti a cui si applica il provvedimento precisando, altresì, che l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso dell'attività di servizio e viene detratta, a tutti gli effetti, dall'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto.

L'articolo 2 definisce i casi in cui il beneficio può essere ottenuto, mentre l'articolo 3 indica le modalità procedurali e precisa la documentazione da presentare per assicurarsi che i fondi erogati vengano effettivamente utilizzati per lo scopo richiesto.

Onorevoli colleghi, si confida in una sollecita approvazione della seguente proposta di legge consapevoli che non rappresenta lo strumento per la risoluzione del « problema casa » che avrebbe bisogno di ben altri interventi, ma che, nell'attuale, critica situazione economica, costituirebbe comunque, un segno tangibile di attenzione e di fiducia, un giustificato aiuto verso chi serve lo Stato con abnegazione e alto senso del dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I militari delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio possono ottenere una anticipazione dell'indennità di buonuscita in misura non superiore al 70 per cento di quella maturata all'atto della presentazione della domanda.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso dell'attività di servizio e viene detratta, a tutti gli effetti, dall'indennità di buonuscita spettante all'atto della cessazione del rapporto.

ART. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo e per i soggetti ivi indicati, può essere ottenuta a domanda:

a) per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge non separato e per i figli;

b) per effettuare lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione nell'abitazione di proprietà dei soggetti indicati nella precedente lettera *a)*.

ART. 3.

L'ente erogante, accertati i requisiti, esprime l'adesione di massima all'anticipazione.

L'importo dell'anticipazione verrà liquidato, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, da parte del soggetto richiedente, di copia autenticata dell'atto notarile di acquisto ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata per la costruzione di cui alla lettera *a)* o per i motivi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2, di copia autenticata della concessione edilizia nonché di una dichiarazione della competente amministrazione comunale attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori.